

Tribunale di Napoli - Sezione 5 penale - Sentenza 3 maggio 2019 n. 4738

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE QUINTA PENALE

IL TRIBUNALE DI NAPOLI-V SEZIONE PENALE-

COLLEGIO C-COMPOSTO DA

Dr. TULLIO MORELLO - PRESIDENTE

Dr. DARIO GALLO - GIUDICE

Dr. LUCA PURCARO - GIUDICE estensore

All'udienza del 12.04.2019 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

nella causa a carico di

(...), nato a T. del G. (N.) il (...), residente in P. (N.) al (...), scala B, piano terra (domicilio eletto ai sensi dell'art. 161 c.p.p., come da verbale redatto il 6.8.2018 dalla Stazione CC. di San Giorgio a Cremano), difeso di fiducia dall'Avv. Ma.Ga. (nomina contenuta nel predetto verbale).

Detenuto agli arresti domiciliari presente

IMPUTATO

In ordine ai seguenti reati:

1) Per il reato p. e p. dell'art. 609-bis c.p. perché all'interno dei vagoni del treno della circumvesuviana, con violenza consistita nel porre in essere movimenti repentini, cogliendo di sorpresa (...), toccando più volte il sedere della predetta p.o., la costringeva a subire i citati atti sessuali.

2) Per il reato p. e p. dall'art. 609-bis c.p. perché all'interno dei vagoni del treno della circumvesuviana, con violenza consistita nel porre in essere movimenti repentini, cogliendo di sorpresa (...), appoggiandosi con il proprio bacino sul corpo della p.o., sporgendo in avanti la zona pubica, così da toccare col proprio pene il corpo della p.o., la costringeva a subire i predetti atti sessuali.

Con la recidiva specifica ed infraquinquennale.

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

A. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, con decreto immediato emesso in data 1.10.2018, disponeva il rinvio a giudizio di (...) dinanzi al Collegio C della V Sezione Penale affinché rispondesse dei reati di violenza sessuale, come in epigrafe contestati.

Alla prima udienza del 16.11.2018 - svoltasi alla presenza dell'imputato, agli arresti domiciliari per il presente procedimento, regolarmente citato e tradotto - il processo non poteva essere celebrato, poiché il Collegio rilevava l'omessa notifica alle persone offese, entrambe di nazionalità francese, del decreto di giudizio immediato, ordinandone la rinnovazione.

Alla successiva udienza del 25.01.2019, dato atto dell'assenza delle suddette persone offese, si procedeva al conferimento dell'incarico peritale alla Dott.ssa (...) ai fini della traduzione dell'atto di Ordine Europeo di Indagine da inoltrare all'Autorità Giudiziaria francese, necessario per predisporre la videoconferenza mediante la quale sentire le cittadine francesi. Il processo, quindi, era rinviato per l'esame dei testi della pubblica accusa.

All'udienza del 15.3.2019, dopo la formale dichiarazione di apertura del dibattimento, erano ammessi i mezzi di prova documentale e orale richiesti dalle parti. Si procedeva, poi, al conferimento di un altro incarico peritale alla Dott.ssa (...) per la traduzione orale delle dichiarazioni rese in quella stessa udienza dalla persona offesa (...), collegata tramite videoconferenza. Seguiva l'escussione del teste (...), Maresciallo Capo in servizio anche all'epoca dei fatti presso la Stazione CC. di San Giorgio a Cremano. Le parti, poi, rinunciavano concordemente agli altri testi di cui alla lista del P.M. e il Tribunale, pertanto, revocava l'ordinanza ammissiva delle prove in relazione agli stessi. Le parti, inoltre, chiedevano concordemente ex art. 493, comma 3, c.p.p. di acquisire al fascicolo del dibattimento la querela sporta dalle persone offese il 29.5.2018 presso la Stazione CC. di San Giorgio a Cremano, nella sola parte dichiarativa di (...), con rinuncia all'esame della stessa. Il Collegio, quindi, provvedeva in conformità alla richiesta. Il processo, infine, era rinviato per l'esame dell'imputato e per la discussione.

Alla successiva udienza del 5.4.2019, acquisito il verbale di interrogatorio reso da (...) il 9.8.2018 dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Napoli, si procedeva all'esame dell'imputato. Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, aveva luogo la discussione finale, in cui il P.M. e la difesa concludevano come trascritto nel verbale d'udienza. Il processo, infine, era rinviato per repliche su richiesta della Pubblica Accusa.

All'odierna udienza, il rappresentante della pubblica accusa ha rinunciato alle repliche e il Tribunale si è ritirato per la decisione.

B. Ritiene questo Collegio che, alla stregua delle risultanze processuali emerse dall'espletato dibattimento, sia rimasta provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti in rubrica.

La prova si basa sulle dichiarazioni rese dalle persone offese (...) ed (...), rispettivamente in sede dibattimentale, e nella querela, da considerarsi attendibili in base a quanto sarà esposto in seguito, nonché su quanto riferito dal Maresciallo Capo (...) nel corso del suo esame.

Dai predetti elementi probatori è rimasto accertato, in punto di fatto, quanto segue.

Il giorno 29 maggio 2018, un soggetto in seguito identificato nell'odierno imputato (...) salì a bordo del treno della Circumvesuviana, sul quale viaggiavano anche le due ragazze francesi (...) ed (...), dirette in gita scolastica verso gli scavi di Ercolano insieme ai compagni di classe e a due professori.

Durante il viaggio, l'imputato si avvicinò, dapprima, alla (...), posizionandosi alle sue spalle e iniziando a toccarle il sedere in maniera violenta e insistente, per poi interrompere l'atto nel momento in cui la ragazza si voltò e, spaventatasi, raggiunse i suoi amici.

A questo punto, il prevenuto, cambiato vagone, si avvicinò lentamente alla R., la quale cercò di allontanarsi, trovandosi, tuttavia, limitata nei movimenti a causa della vicinanza alla porta del vagone e della folla circostante. Il prevenuto ne approfittò per costringere la ragazza a subire violenza, consistita nello strofinare le sue parti intime sulla gamba della stessa, nei pressi dell'inguine.

Ai suddetti episodi assistettero due Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Cremano, il Maresciallo Capo (...) e l'Appuntato (...), che si trovavano a svolgere un servizio di controllo in borghese all'interno della Circumvesuviana e avevano individuato (...) come persona sospetta, da attenzionare.

Nel momento in cui l'imputato scese dal treno alla fermata di San Giorgio a Cremano, il Maresciallo (...) lo fermò e lo condusse in caserma per gli accertamenti del caso. L'Appuntato (...), invece, proseguì la tratta fino a Ercolano, dove le persone offese scesero dal treno e, una volta identificate, furono condotte presso la Tenenza per sporgere formale denuncia, raccolta dal Maresciallo (...). In quella sede, procedettero all'identificazione fotografica dell'odierno imputato. Il giorno seguente, (...) e (...) si recarono nuovamente presso la Stazione C.C. di San Giorgio a Cremano, confermando integralmente il contenuto della denuncia e manifestando la volontà che si procedesse nei confronti dell'autore dei reati di cui erano rimaste vittime.

C. Tali essendo gli elementi del fatto, non appare dubbia l'integrazione dei reati ascritti all'imputato.

#### 1. La valutazione della persona offesa.

La prova si basa, innanzitutto, sulle dichiarazioni rese dalle persone offese (...) ed (...), rispettivamente in sede di denuncia e nel corso dell'esame dibattimentale.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la deposizione della persona offesa può, anche da sola, essere posta a fondamento di una sentenza di condanna, per il valore equiparato a quello di una testimonianza che il legislatore attribuisce alla stessa. In particolare, le dichiarazioni della persona offesa, a differenza di quelle rese da uno dei soggetti previsti dall'art.

192, commi 3 e 4 comma, c.p.p., non necessitano d'alcun riscontro esterno, non trovando applicazione per esse la previsione di cui alla parte finale del terzo comma del citato articolo, dettata solo per le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato, da persona imputata in un procedimento connesso e da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2 comma lett. b), c.p.p. La persona offesa, però, è pur

sempre portatrice di un interesse antagonistico a quello dell'imputato, per questo è richiesto che la sua testimonianza sia sottoposta a un vaglio particolarmente rigoroso in ordine alla sua credibilità soggettiva e oggettiva (cfr., tra le tante pronunce in tale senso e solo per citare le più recenti, Cassazione penale, sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M.; Cassazione penale, sez. II, 24/09/2015, n. 43278, (...)). Qualora, però, la deposizione della persona offesa superi tale vaglio critico, facendo ricorso se del caso a qualsiasi elemento di controllo ricavabile dal processo, la stessa può "essere assunta anche da sola come fonte di prova" (così Cassazione penale sez. V, 27 aprile 1999, n. 6910. Vedi anche tra le più recenti Cassazione penale, sez. II, 18/12/2015, n. 10457, (...)).

In una recente sentenza della Cassazione, i giudici di legittimità hanno compiuto una ricostruzione dell'evoluzione giurisprudenziale sulla questione in esame, chiarendo anche l'interpretazione da dare ad alcune affermazioni contenute nella pronuncia delle Sezioni Unite prima citata. In particolare, è stato sostenuto quanto segue.

"Con specifico riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza della Corte di legittimità secondo cui le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Cass. sez. U, n. 41461 del 19/07/2012; Rv. 253214).

Come si evince dal tessuto motivazionale della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, la circostanza che l'offeso si sia costituito parte civile non attenua il valore probatorio delle dichiarazioni rendendo la testimonianza omogenea a quella del dichiarante "coinvolto nel fatto", che soggiace alla regola di valutazione indicata dall'art. 192 c.p.p., comma 3, ma richiede solo un controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato.

La Corte di Cassazione, peraltro, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice di merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto. Le Sezioni Unite hanno infatti affermato che "può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato" (nello stesso senso Cass. Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Cass. Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755)" (così Cassazione penale, sez. II, 27/10/2015, n. 46100, G.).

Orbene, le dichiarazioni delle vittime superano certamente quel vaglio particolarmente rigoroso al quale si è fatto riferimento, apparendo le stesse credibili sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

È stato possibile apprezzare, in primo luogo, la credibilità soggettiva delle dichiarazioni delle persone offese.

Al riguardo, va rilevato che nessuna delle due si è costituita parte civile.

Inoltre, con specifico riguardo alla R. che è stata sentita in sede d'esame dibattimentale, la stessa non ha mostrato sentimenti di rancore nei confronti dell'imputato, avendo, anzi, quasi minimizzato l'accaduto nel corso della deposizione (cfr. espressioni quali "non ha fatto nulla di particolarmente grave", "il contatto non è mai stato così diretto", pagg. 5 e 6 del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi in data 15 marzo 2019).

Va, altresì, dato conto - a ulteriore supporto dell'attendibilità della R. sul piano soggettivo - della circostanza per cui elementi di valenza accusatoria nei confronti di (...), in particolare il fatto che egli si sia strofinato con le sue parti intime sulla gamba della ragazza all'altezza dell'inguine, sono stati da lei riferiti in seguito a contestazione.

Passando alla valutazione oggettiva del narrato delle persone offese, si deve evidenziare che le stesse hanno reso dichiarazioni prive di rilevanti contraddizioni.

Entrambe le ragazze hanno riferito dettagli significativi e tra di loro coerenti sia per la ricostruzione dei fatti, sia per l'identificazione dell'imputato, dalle stesse prontamente riconosciuto in sede di individuazione fotografica.

Tra l'altro, emerge una coerenza sia interna che esterna, ovvero sia nell'ambito, in primis, del fatto rappresentato dalla R. in sede d'esame, che rispetto a quanto riferito dal Maresciallo Capo (...) nel corso della sua deposizione, avendo quest'ultimo rappresentato circostanze di tempo e di luogo che coincidono con quelle emerse nel corso dell'esame della vittima.

Il racconto del pubblico ufficiale comprova, altresì, l'attendibilità sul piano oggettivo anche dell'altra persona offesa (...), le cui dichiarazioni, contenute nella querela, sono risultate utilizzabili ai fini della decisione alla luce dell'acquisizione di tale atto al fascicolo del dibattimento ex art. 493, comma 3, c.p.p.

Tali risultanze processuali non sono scalfite dalla diversa versione fornita dal prevenuto, dapprima, in sede di interrogatorio di garanzia e, in seguito, nel corso dell'esame dibattimentale.

(...), che non ha negato di essersi avvicinato alle ragazze "per conoscerle", ha riferito, in un primo momento, di averle toccate solo col braccio, poi di averle casualmente urtate col marsupio, sicché le due si sarebbero "impressionate". Questa ricostruzione, resa da un soggetto per il quale opera il principio "nemo tenetur se detegere", si pone in evidente contrasto con quanto emerso e risulta, conseguentemente, priva di alcuna attendibilità.

2. La qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 609-bis, comma 1, c.p., in forma consumata.

La condotta tenuta da D.S. integra i contestati reati di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., nella forma della consumazione.

Il predetto, infatti, ha costretto con violenza (...) e (...) a subire atti sessuali.

Non sussiste alcun dubbio, infatti, in merito alla sussistenza, nel caso di specie, del requisito della costrizione di cui all'art. 609 bis c.p., che ricorre ove si realizzi una notevole compressione della libertà di autodeterminazione di un soggetto, tale che egli non abbia possibilità di scelta tra più opzioni, ma debba necessariamente comportarsi in un certo modo.

Orbene, sulla scorta di quanto riferito dalle stesse persone offese, nonché dal teste di polizia giudiziaria, il D.S. ha senz'altro limitato la libera autodeterminazione delle stesse.

Con specifico riferimento a (...), l'imputato ha posto in essere un'azione repentina, per poi insistere nel palpeggiamento del sedere della vittima, approfittando delle condizioni affollate del treno e del disagio psicologico della ragazza e soddisfacendo, così, il proprio istinto sessuale, fino a costringerla a scappare e a cambiare vagone, raggiungendo i propri compagni di classe.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "in tema di violenza sessuale, vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente (come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci)" (così, Cass pen., Sez. III, 26/09/2013, n. 42871, Rv, 256912).

Ne deriva che il palpeggiamento dei glutei, intrapreso con un gesto repentino, integra gli estremi del reato di violenza sessuale, ancorché si protragga per un certo lasso di tempo, posto che la sorpresa iniziale impedisce comunque una tempestiva ed efficace difesa della vittima (cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 19523 del 18 marzo 2010).

Per quanto concerne la violenza nei confronti di (...) - consistita, come si è detto, nello sfregamento del proprio membro genitale sulla zona inguinale della ragazza - deve tenersi conto, ancora una volta, del sovraffollamento del treno, che ha impedito alla vittima di sottrarsi a tale gesto, nonostante i ripetuti tentativi di allontanarsi, a fronte dei quali il D.S. si avvicinava sempre di più, spingendola verso la porta.

Quanto alla consumazione del reato di violenza sessuale e alla differenza con l'ipotesi tentata, si deve evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è particolarmente ampia e comprensiva di tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene ed idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica. Ne consegue che rientrano in tale nozione toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di

breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 21336, 4 giugno 2010; Sez. 3, n. 39718, 12 ottobre 2009; Sez. 3, n. 7772, 4 luglio 2000). Considerata l'ampiezza di tale nozione come sopra individuata, si è ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 609 bis c.p., ad esempio, anche dal mero sfioramento con le labbra del viso altrui per dare un bacio (Sez. 3, n. 549, 11 gennaio 2006. V. anche Sez. 3, n. 25112, 2 luglio 2007) o in semplici tocamenti (Sez. 3, n. 35875, 1 ottobre 2007)" (così, Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 41096 del 18/10/2011).

Ancora, "in tema di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Nella nozione di atti sessuali devono pertanto essere inclusi i tocamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Sez. 3, n. 44246 del 18/10/2005, (...), Rv. 232901). Ne consegue che il tentativo è ipotizzabile solo quando i tocamenti riguardino parti corporee diverse da quelle genitali o dalle zone che la scienza medica, psicologica, antropologica, qualifica come zone erogene allorché, per cause indipendenti dalla propria volontà (pronta reazione della vittima o per altre ragioni), l'agente non riesca a toccare la parte corporea intima della persona presa di mira (come nel caso di specie se gli atti, all'evidenza cementati da un unico fine, si fossero arrestati al fallimento del bacio che ha raggiunto la guancia della vittima e non vi fosse stato, nel medesimo contesto, anche l'ulteriore tocco delle parti intime). È costretta, quindi, a subire atti sessuali la persona che sia stata attinta da tocamenti nelle parti intime del corpo (zone genitali o comunque erogene), anche se i tocamenti siano fugaci e di breve durata, con la conseguenza che, in tali casi, il reato di violenza sessuale è consumato e, qualora siano stati compiuti, nello stesso contesto, altri atti che abbiano raggiunto la soglia del tentativo (nella specie, bacio sulla guancia diretto in zona erotica non raggiunta per cause indipendenti dalla volontà dell'agente), questi risponderà di un unico reato consumato essendo, pur al cospetto di atti plurimi, unitaria l'azione posta in essere per commettere il reato.

Si può quindi affermare il principio in forza del quale il tentativo di violenza sessuale sussiste sia quando gli atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione dell'atto sessuale abusivo non si siano estrinsecati in un contatto corporeo e sia quando il contatto corporeo, quantunque superficiale e fugace, non abbia potuto raggiungere una zona eroga o comunque considerata tale e presa di mira dal reo per la pronta reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà dell'agente (Sez. 3, n. 27762 del 06/06/2008, Bless, Rv. 240828) mentre per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che l'agente raggiunga le parti intime della persona presa di mira (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi dal subire ulteriormente la condotta illecita del soggetto attivo o che quest'ultimo consegua la soddisfazione erotica" (così, Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4674 del 22/10/2014).

Alla luce di tali principi di diritto, appare senz'altro configurata, in entrambi i casi in esame, la fattispecie di violenza sessuale consumata.

L'imputato, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, non si è limitato, infatti, a un contatto con zone corporee non erogene delle vittime, avendo, invece, palpeggiato il sedere di (...) e strusciato il proprio pene sulla gamba di (...), all'altezza dell'inguine.

Sussiste, infine, l'elemento soggettivo della fattispecie giuridica in rilievo, la quale richiede il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di costringere, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, taluno a subire atti sessuali.

La prova di un siffatto elemento psicologico può desumersi, "in assenza di specifiche ammissioni da parte dell'imputato, da elementi esterni, in particolare da quei dati della condotta del reo che per l'offensività o per l'obiettivo disvalore sociale, si presentano come maggiormente idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente" (cfr. Cass. pen., Sez. III, sent. n. 11866 del 4 febbraio 2010).

La condotta complessivamente valutata non lascia alcun dubbio sulla sussistenza anche dell'elemento soggettivo del reato in esame.

Il D.S., infatti, lungi dal limitarsi a "urtare casualmente" le ragazze, ha, invece, palpeggiato con insistenza i glutei della (...) e, per un arco di tempo di circa dieci minuti, si è ripetutamente accostato alla zona inguinale della R., ivi strofinandosi col proprio pene.

La palese intenzionalità del gesto è asserita da entrambe le vittime (cfr. la querela del 29.5.2018, limitatamente a quanto dichiarato da (...), la quale ivi riferisce che "quel gesto non era casuale, ma intenzionale", nonché pag. 7 del verbale stenotipico del 15.3.2019, ove la (...) afferma che "c'era molta gente, era affollato il treno, però sicuramente era un gesto volontario, perché ognuno di noi aveva un po' di spazio, comunque").

D. Quanto alla determinazione della pena, il Tribunale ritiene, in primo luogo, di poter riconoscere la circostanza ad effetto speciale prevista dall'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., nonché le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale. È, inoltre, ravvisabile, ad avviso di questo Collegio, un medesimo disegno criminoso tra i reati ascritti all'odierno imputato.

#### 1. Il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 609 bis, co. 3, c.p.

La ratio della disposizione in esame "trae origine dall'unificazione - compiuta dalla L. 15 febbraio 1996, n. 66 - dei concetti di violenza carnale e di atti di libidine violenti nella comune figura di atti sessuali; ed invero - alla luce della severa cornice edittale individuata dal legislatore, con pena minima pari a 5 anni di reclusione - appariva evidente la necessità di un meccanismo che garantisse un regime sanzionatorio adeguato per quei fatti che, pur potendo esser ricondotti alla nuova ed unica fattispecie di reato, risultassero comunque offensivi della libertà sessuale in modo non particolarmente grave" (così Cassazione penale, sez. III, 13/10/2015, n. 45268, A.).

Va ancora, rilevato che "ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici (Sez. 3, n. 19336 del 27/03/2015, G., Rv. 263516).

Infatti, dal momento che l'attenuante in discussione non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato, assumono particolare importanza: la qualità dell'atto compiuto (più che la quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni (fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età), l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. In particolare, ai fini del riconoscimento di questa attenuante devono essere "valutati in concreto l'impatto emotivo sulla vittima e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico, le modalità dei fatti, la loro durata nel tempo e l'invasività nella sfera sessuale della vittima" (così, in richiamo, anche Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012, (...), Rv. 253172), ciò in quanto la mitigazione della pena non risponde all'esigenza di adeguamento alla colpevolezza del reo e alle circostanze attinenti alla sua persona ma alla minore lesività del fatto, da rapportare al grado di violazione del bene giuridico della libertà sessuale della vittima (Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931)" (così Cassazione penale, sez. III, 16/11/2016, n. 53910, (...). Cfr., tra le tante in senso conforme e solo per citare le più recenti, Cassazione penale, sez. III, 07/07/2016, n. 42738; Cassazione penale, sez. III, 18/11/2015, n. 6784, P.G. in proc. D.).

Orbene, una valutazione globale dei fatti che tenga conto delle modalità esecutive della condotta, della durata della stessa e del danno psicologico subito dalle persone offese ha indotto il Collegio a poter valutare la lesione arrecata alle vittime in termini di minore gravità.

Quanto alle modalità della condotta, si è tenuto conto della circostanza che il D.S. si è avvicinato quasi maldestramente alle persone offese, nel contesto affollato del vagone, senza compromettere gravemente la loro libertà sessuale, essendosi limitato a toccamenti e sfregamenti superficiali, seppur di zone erogene. In particolare, poi, appare meno grave il fatto contestato ai danni di (...), posto che si è trattato di un contatto meno diretto e violento.

Si è considerato, inoltre, che il fatto penalmente rilevante si è protratto per una durata temporalmente circoscritta.

È risultato, infine, che le vittime non hanno subito per effetto del reato in questione un particolare danno psicologico, che vada oltre il semplice spavento, per quel che concerne la (...), o il mero imbarazzo, per la (...), la quale ha riferito che "più che paura vera e propria, si è trattato di vero imbarazzo, perché c'era molta gente, faceva molto caldo, il contatto, come ho detto, non è stato così diretto e, quindi, era una situazione un po' difficile, un po' imbarazzante" (cfr. pag. 6 del verbale stenotipico del 15.3.2019).

## 2. La concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.

Il Collegio ritiene, inoltre, di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Quanto al rapporto tra queste ultime e la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, co. 3, c.p., costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che "in tema di reati sessuali, all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, (casi di minore gravità) non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto mentre per la concedibilità di queste ultime rilevano tutti i parametri indicati nell'art. 133 c.p., per la concedibilità dell'attenuante speciale rilevano solo gli elementi indicati nel comma primo e non quelli indicati nel comma secondo del predetto articolo. (Conf.: Sez. 3, 12 ottobre 2007, n. 40453, T., non massimata). (Sez. 3, n. 1192 del 08/11/2007 - dep. 11/01/2008, F., Rv. 238551; vedi anche, nello stesso senso, Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014 - dep. 18/07/2014, C, Rv. 260289)" (così Cassazione penale, sez. III, 05/05/2016, n. 42439, FA. PI.).

Orbene, alla luce dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., è possibile riconoscere a (...) le circostanze attenuanti generiche alla luce della buona condotta tenuta dall'imputato in sede processuale, che ha consentito di celebrare in tempi celeri il processo a suo carico. Le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., però, possono essere ritenute solo equivalenti alla contestata recidiva, alla luce della ripetizione di analoghe condotte a distanza di pochi anni da quelle per le quali ha già riportato condanna.

## 3. Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di cui al capo 1) e quello di cui al capo 2).

Il Tribunale ritiene sussistente l'ipotesi del reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p.

Con l'istituto della continuazione si assicura al reo un più favorevole trattamento sanzionatorio, perché, nell'ipotesi di chi viola più volte le disposizioni normative per un medesimo disegno criminoso, vi è un'unica determinazione volitiva di base nonostante la pluralità di violazioni.

Gli elementi costitutivi dell'istituto sono: la pluralità di azioni o omissioni, tra le quali può intercorrere anche una distanza temporale, visto l'inciso normativo "anche in tempi diversi"; la plurima violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge; il medesimo disegno criminoso.

Dall'istruttoria è emerso che, nel caso concreto, sussistono tutti i suddetti elementi.

Ricorre la pluralità di azioni, essendo stato accertato che l'imputato costrinse prima l'una e, poi, l'altra persona offesa a subire gli atti sessuali predetti.

Vi è, inoltre, duplice violazione della medesima disposizione di legge, nella specie l'art. 609 bis, c.p.

Sussiste, infine, il medesimo disegno criminoso, desumibile dall'identità sia delle condizioni di tempo e di luogo in cui (...) ha posto in essere le condotte a lui ascritte, sia del bene giuridico leso.

Ciò induce a ritenere che il prevenuto abbia a monte programmato e, seppur genericamente, deliberato nel senso di perpetrare violenza sulle vittime a bordo del treno.

Tenuto conto, poi, di tutti i criteri valutativi di riferimento dettati dall'art. 133 c.p., questo Collegio stima equa e adeguata al caso concreto la pena di anni tre di reclusione (pena così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 1) anni cinque di reclusione; ridotta alla pena di anni due, mesi sei di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; aumentata di mesi sei di reclusione alla pena di cui sopra per la continuazione ex art. 81, cpv., c.p. con il delitto contestato sub (...)).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Ai sensi dell'art. 609 nonies, comma, n. 2, c.p., la condanna per il delitto previsto dall'art. 609 bis c.p.c. comporta l'interdizione in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art. 168, co. 1, n. 1), c.p. per disporre, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la revoca della sospensione condizionale della pena - concessa a (...) con la sentenza pronunciata il 3.4.2014 dal Tribunale in composizione collegiale di Torre Annunziata, irrevocabile il 7.7.2014 - avendo lo stesso commesso un delitto della stessa indole, per cui gli è stata inflitta una pena detentiva.

Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., in pendenza del termine di cui all'art. 544, co. 3 c.p.p.

P.Q.M.

Il Tribunale, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara, al di là di ogni ragionevole dubbio, (...) colpevole dei reati a lui ascritti in rubrica e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, co. 3, c.p., ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica ed infraquinquennale, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato contestato al capo 1) della rubrica, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Letto l'art. 609 nonies, co. 1, n. 2), c.p., dichiara (...) interdetto in perpetuo da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla curatela.

Letto l'art. 168, co. 1, n. 1), c.p., dispone, al passaggio in giudicato della presente sentenza, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a (...) con la sentenza pronunciata il 3.4.2014 dal Tribunale in composizione collegiale di Torre Annunziata, irrevocabile il 7.7.2014.

Letto l'art. 544, co. 3, c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Letto l'art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p., dichiara sospesi i termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303 c.p.p. durante la pendenza del termine indicato per la redazione della motivazione.

Così deciso in Napoli il 12 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2019.

